REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

IV Sezione Civile

Il giudice Fernando Scolaro ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50868 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente

tra

rappresentati e

difesi dall'Avv.

PARTE OPPONENTE

е

SPV SRL, rappresentata dalla mandataria Spa (già denominata Spa), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv.

PARTE OPPOSTA

Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.)

CONCLUSIONI

Per parte opponente: "si riporta al contenuto del proprio atto di citazione introduttivo del presente giudizio nonché a tutti gli atti e documenti già depositati ed insiste nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni che qui di seguito si ritrascrivono: accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per difetto della legittimazione ad agire con carenza della legittimazione processuale di s.p.a. in proprio e quale mandataria di SPV; - accertare e dichiarare l'indeterminatezza dell'oggetto del riferito contratto di cessione in violazione dell'art. 1346 c.c.; - accertare e dichiarare l'indimostrata inclusione del credito nella cessione in blocco ex art. 58 TUB; - accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione della fideiussione rilasciata dagli opponenti - accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità dell'atto di precetto notificato agli opponenti da SPV, e per essa da Italy spa, per l'assoluta indeterminatezza della pretesa creditoria; - accertare e dichiarare la qualifica di consumatore in capo agli opponenti; - accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1469 bis c.c.; - accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione per scadenza del termine ex art. 1957 c.c. nonché la nullità e/o inefficacia della clausola ex art. 6 dei contratti di fideiussione di deroga dell'art. 1957 c.c. - accertare e dichiarare il difetto della SPV, e della s.p.a., della necessaria legittimazione a svolgere attività di riscossione crediti non essendo, nessuna delle due, iscritta all'albo ex art. 106 TUB; - per l'effetto, dichiarare nullo l'atto di precetto opposto notificato agli opponenti per la somma di €.1.062.466,25, oltre accessori. Alla luce delle conclusioni riportate, anche sotto i diversi profili esaminati, l'azione proposta da SPV, a mezzo della sua mandataria, deve essere rigettata. SI INSISTE pertanto, perché l'On. Giudice adito voglia accogliere le rassegnate conclusioni";

per parte opposta: "rigettare l'opposizione proposta dai sigg.

e condannare gli opponenti, in solido tra di loro, alle spese e ai compensi del presente giudizio".

FATTO - Con atto di citazione notificata in data 2.11.2023, gli opponenti proponevano opposizione *ex* art. 615, comma I, c.p.c avverso l'atto di precetto con il quale la

s.p.a., mandataria di SPV srl intimava loro il pagamento dell'importo complessivo di €.1.067.560,25, oltre interessi come richiesti. A fondamento della domanda eccepivano:

- ✓ il difetto di legittimazione ad agire esecutivamente con carenza della legittimazione processuale di SPV srl, e per essa di spa, anche in proprio, per non essere SPV titolare del diritto a procedere in danno delle opponenti, precisando che la contestazione era diretta a (i) negare l'esistenza del contratto di cessione cui si faceva menzione dell'atto di precetto e, quindi, l'esistenza del credito stesso, ma anche a (ii) negare l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa tra cedente e cessionario;
- l'intervenuta estinzione delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti a garanzia delle obbligazioni principali della società s.r.l. in quanto affette da nullità insanabile ex art. 1419 c.c. conformemente ai principi espressi dalla Suprema Corte ed in palese violazione della normativa antitrust con la conseguenza che, venuta meno la deroga consacrata nella clausola di cui al numero 6 del modello ABI avrebbe trovato applicazione la disciplina di cui all'art. 1957 c.c. la quale imponeva il rispetto del

termine decadenziale di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale a carico del creditore per proporre le proprie istanze nei confronti del debitore e far sì che il fideiussore continui ad essere gravato dell'adempimento dell'obbligazione;

- ✓ l'intervenuta estinzione dell'obbligazione in capo agli opponenti per scadenza del termine *ex* art. 1957 c.c. stante la loro qualifica di consumatori, con la conseguente violazione dell'art. 1469 bis c.c. e la nullità e/o inefficacia della clausola ex art. 6 dei contratti di fideiussione di deroga dell'art. 1957 c.c.;
- ✓ l'indeterminatezza dell'atto di precetto attesa l'impossibilità di determinare la cifra esatta da versare al presunto creditore.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva la SPV s.r.l., e per essa la s.p.a., che si opponeva alla sospensione dell'esecuzione e, nel merito, concludeva per il rigetto dell'opposizione proposta e per la condanna degli opponenti, in solido tra di loro, alle spese e ai compensi del presente giudizio.

All'udienza del 10/07/2024 (udienza tenuta sulla base delle disposizioni normative emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni) la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 *quinquies* cod.proc.civ.

DIRITTO – L'opposizione è infondata e, pertanto, non può essere accolta.

1) TITOLARITA' DEL CREDITO

In relazione all'eccepito difetto di titolarità del diritto di credito, si osserva che se è vero che l'avviso della cessione di crediti in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale *ex* art. 58 T.U.B. non attiene al perfezionamento del negozio di cessione, avendo soltanto la funzione di rendere noto l'intervenuto trasferimento del credito, al fine di impedire che, dal momento della pubblicazione dell'avviso, il debitore ceduto adempia la propria prestazione in favore del cedente, ciò non toglie che detto avviso possa risultare di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, anche in mancanza della produzione in giudizio del relativo atto di cessione, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze, i requisiti e gli elementi comuni necessari ad individuare i crediti inclusi od esclusi dall'ambito della cessione (cfr. Cass. civ. n. 5617/2020; Cass. civ. n. 15884/2019 e Cass. Civ. n. 31188/2017). Nel

caso di specie, in relazione alla posizione della SPV dalla mandataria Spa., si osserva quanto segue:

SPV SRL, rappresentata

- a) che con contratto di cessione di rapporti creditizi individuati in blocco ai sensi dell'art. 58 del TUB e degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999 (vds. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 45 del 19 aprile 2022), con effetti a decorrere dal 19 aprile 2022, taluni crediti (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti correnti, insoluti di portafoglio e conto anticipi sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199;
- b) che è in atti la dichiarazione di cessione resa dalla cedente volta ad attestare la titolarità del credito in capo alla odierna opposta (tale dichiarazione è stata ritenuta dalla Suprema Corte ammissibile e rilevanti ai fini della prova documentale della cessione cfr. Cass. Civ. n. 10200/2021);
- c) che la parte creditrice è nel possesso della documentazione comprovante il credito.

Pertanto, tali elementi, complessivamente considerati, fanno ritenere infondata l'eccezione sollevata in merito al difetto di titolarità del diritto di credito in capo alla SPV SRL, rappresentata dalla mandataria Spa.

2) ISCRIZIONE 106 TUB

In merito a tale eccezione, va considerato che:

- ✓ come previsto per legge (L. 130/1999), la Società Veicolo di cartolarizzazione (SPV) può avvalersi di una società terza (servicer) per l'attività di riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento. Quest'ultima per esercitare tale attività deve essere iscritta all'albo *ex* art. 106 TUB;
- ✓ la Banca d'Italia, con comunicazione dell'11.11.2021 ha rilevato che "a fronte di una cornice normativa fondata sulla centralità del servicer quale soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale, si sono affermate prassi caratterizzate da

una netta distinzione tra il cd. "master servicer", soggetto vigilato responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dalla legge n. 130/99 e lo "special servicer", operatore incaricato delle attività di recupero, titolare di licenza ex art. 115 TULPS ma non vigilato da questo Istituto";

✓ che con la circolare della Banca d'Italia n. 288/2015, precisa che: "Per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo, i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V. Non può essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6bis della legge n. 130/1999, mentre è consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative nell'ambito dei citati compiti di controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione di possibili conflitti d'interesse. In caso di esternalizzazione di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento, si richiama in particolare la necessità che il contratto di esternalizzazione preveda espressamente che il servicer sia abilitato ad effettuare periodiche verifiche sui soggetti incaricati volte a riscontrare l'accuratezza delle loro segnalazioni, a individuare eventuali carenze operative o frodi e ad accertare la qualità ed efficacia delle procedure di incasso. I risultati di tali verifiche sono documentati."

Pertanto, le attività delegate dalla SPV ai *servicer*, nella prassi, si differenziano tra compiti di garanzia, non delegabili, previsti dalla L. 130/99 affidati ai cd. "*master servicer*" e le attività di recupero del credito delegabili agli "*special servicer* o *sub servicer*".

Con riferimento al caso di specie, va rilevato:

√ che

Banca S.p.A. stata incaricata SPV S.r.l. di svolgere, in qualita' di master servicer "Master Servicer"), in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformita' delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma Legge 6 comma 6-bis della comma Cartolarizzazione. Banca S.p.A. S.p.A., in qualita' di special servicer delegato a "Special Servicer"), lo svolgimento di talune delle attivita' relative alla gestione, amministrazione e recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se del delle relative caso, attraverso l'escussione garanzie, specificate nel contratto di servicing stipulato dalla Cessionaria, il Master Servicer e lo Special Servicer in data 19 aprile 2022, termini ed alle condizioni ivi indicati, fatta comunque eccezione per le attivita' espressamente riservate al Master Servicer dalla Legge sulla Cartolarizzazione e dalla normativa applicabile. (vds. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 45 del 19 aprile 2022);

- ✓ che la (*master servicer*) è iscritta all'Albo dei Gruppi bancari tenuto presso Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64 del Testo Unico Bancario;
- ✓ che, quanto alla Intrum (*special servicer o sub servicer*) si osserva, in ogni caso, che la licenza *ex* art. 115 TULPS è richiesta solo per il recupero in sede stragiudiziale dei crediti.

Lo schema negoziale seguito rispetta, quindi, pienamente lo spirito delle norme di legge e le previsioni di cui alle circolari della Banca d'Italia. E, infatti, come risulta dall'esame degli atti, i poteri conferiti alla Intrum non intaccano e non pregiudicano il ruolo e le prerogative del *master servicer* che conserva, pertanto, in pieno i compiti attribuiti all'intermediario dall'art. 2 della Legge n. 130/1999. La scissione tra funzioni di "verifica e garanzia" e "funzioni operative" è pacificamente ammessa dal sistema e costantemente osservata nella prassi e confermata dalla giurisprudenza.

3) QUESTIONI DI MERITO

Si osserva che nel caso in esame il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo avverso il quale è stata proposta opposizione. Orbene, va osservato che: "la parte che, minacciata, con il precetto, di esecuzione forzata in base a decreto di ingiunzione provvisoriamente esecutivo, ha promosso giudizio di opposizione alla ingiunzione per sostenere che questa è stata emessa in carenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 cod. proc. civ., non può proporre anche opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni non solo perché tale opposizione non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica, o al merito della decisione che in esso è contenuta, ma anche perché manca di interesse alla predetta opposizione dato che l'opposizione alla ingiunzione, esaurendo ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione, è in grado di realizzare, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria, a norma dell'art. 649 cod. proc. civ., la tutela del suo interesse ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo" (cfr. Cass. n.11088 del 10/10/1992). Inoltre, premesso che nell'atto di precetto è indicato quale sorte l'importo del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, si rileva che anche l'atto di precetto notificato dal creditore che si limiti all'indicazione della somma dovuta, senza alcuna spiegazione del procedimento logicogiuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è assolutamente valido e non inficiato da nullità ai sensi dell'art. 480, comma II, cod.proc.civ.. Pertanto, poiché in questa sede non possono essere fatte valere le questioni sollevate da parte opponente, né sono stati fatti valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo giudiziale, ne deriva il rigetto della opposizione.

4) SPESE DI LIITE

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, comprensive della fase cautelare, come in dispositivo tenuto conto del limitato svolgimento della fase istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

✓ rigetta l'opposizione;

✓ condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rimborsare, in favore di controparte, le spese di giudizio che liquida in euro 15.000,00 per compenso professionale, oltre la C.P.A. 4%, l'I.V.A. 22% e le spese generali 15% come per Legge.

Tribunale di Roma, 17/07/2024

Il Giudice Fernando Scolaro